

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE E_____PER
LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DENOMINATO POLISPORTIVO DI VALLENONCELLO SITO IN VIA VALLE
(ID_49)

L'anno _____, il giorno_____del mese di_____, presso la sede comunale,
con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, in attuazione della
delibera giuntale n. 247 del 23.07.2026

FRA

il Comune di Pordenone, codice fiscale n. 80002150938, che per brevità sarà
di seguito denominato "Comune", per il quale interviene_____, in
qualità di Dirigente del Settore 4 - CAPITALE. Cultura, sport, turismo, in
attuazione dell'art. 61 dello Statuto Comunale,

E L'ASSOCIAZIONE

_____ (di seguito denominata Concessionario CF_____, con
sede legale a _____, per cui interviene _____CF
_____, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

in esito a procedura di evidenza pubblica, con determinazione n._____
del____è stata affidata a_____la concessione in gestione
ed uso dell'impianto sportivo comunale POLISPORTIVO DI
VALLENONCELLO. Il Comune ha ultimato con esito favorevole la verifica dei
requisiti di qualificazione e dell'assenza di cause di esclusione di legge;

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso del
dell'impianto sportivo comunale denominato POLISPORTIVO DI
VALLENONCELLO SITO IN VIA VALLE (ID_49) come da allegata
planimetria, nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso.
L'impianto sportivo, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si
compone di:

- Spazi per attività sportiva
 - Campo di calcio (circa 5.648 m²), destinato allo svolgimento delle attività sportive e delle competizioni
 - Campo di allenamento (circa 2.090 m²), destinato agli allenamenti e alle attività propedeutiche alla pratica sportiva
 - Tribune parzialmente coperte
- Spazi e servizi di supporto
 - Sede sociale e ricreativa per le attività connesse alla gestione dell'impianto e propedeutica alla pratica sportiva, comprendente, oltre alla sala polifunzionale, locali destinati a uffici, vani tecnici e locale per la caldaia
 - Spogliatoi per atleti, dotati di servizi igienici e sei docce ciascuno
 - Spogliatoio per arbitri, dotati di spazio doccia
 - Locale infermeria, dotato di servizi igienici
 - Locale ad uso magazzino, con servizi igienici
 - Locale lavanderia
 - Centrale termica, a servizio della struttura
 - Magazzino esterno adiacente agli spogliatoi, di circa 35 m²
 - Locale ad uso ufficio a servizio dell'impianto
 - Punto ristoro, con area destinata al servizio di somministrazione e consumo
 - Cinque servizi igienici per il pubblico, di cui uno accessibile alle persone con disabilità
 - Locale biglietteria, di circa 3 m²
 - Due tettoie a servizio del fabbricato spogliatoi e magazzino e una tettoia esterna con accesso indipendente.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive. Oltre alla pratica sportiva, la concessione mira ad ampliare l'uso dell'impianto permettendo lo svolgimento di manifestazioni ed eventi

extrasportivi ove compatibili con la struttura

Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, sia agonistica sia ludico-motoria e ricreativa, quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- 2) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- 3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;
- 4) mantenere l'impianto sportivo funzionale e in buone condizioni d'uso.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle proprie attività sportive in via prevalente, garantendo comunque l'uso pubblico della struttura per lo svolgimento delle diverse discipline praticabili, sia da parte di singoli utenti sia in forma associata, secondo un piano di utilizzo concordato con il Comune, volto a conciliare le esigenze del Concessionario con quelle delle altre associazioni e società sportive e dell'utenza pubblica, nel rispetto dei piani di utilizzo positivamente consolidati.

Il Concessionario dovrà, entro il mese di giugno di ogni anno, comunicare al Comune la necessità di ore settimanali per la propria attività sportiva che non potranno superare il 70% del monte ore settimanale disponibile per le attività sportive. Il restante 30% - distribuito sulle varie fasce orarie - dovrà essere messo a disposizione di altre società o associazioni sportive che ne richiedono l'uso, con precedenza a quelle con sede a Pordenone, o dell'utenza singola. Qualora non vi fossero richieste di altre società sportive, le ore potranno essere utilizzate dal Concessionario. Il Concessionario, in

base alle proprie necessità e alle richieste di terze società/associazioni, predisporrà entro il mese di agosto, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva, osservando indicativamente il seguente orario indicativo di apertura:

da lunedì a venerdì: 09:00-23:00

sabato e domenica secondo il calendario delle gare/manifestazioni.

Tale orario potrà essere modificato previo accordo tra Comune e Concessionario. Il Concessionario dovrà predisporre apposito Regolamento d'uso dell'impianto, con le modalità e le prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto e le responsabilità in caso di danni, da esporre in modo visibile all'utenza. Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo. Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al concedente alla scadenza del termine nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni. Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI PORDENONE PER PROPRIE ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate. Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il Concessionario dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia,

pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 - TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe in vigore approvate dal Comune ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Le tariffe in vigore per l'anno 2026 sono state approvate con delibera giuntale n. 391 del 27.11.2025. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune, per il preventivo nulla osta, le proposte di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale. Le proposte si intendono approvate qualora il Comune non si esprima nei successivi 30 giorni. Il tariffario d'uso dovrà essere esposto all'interno dell'impianto in modo visibile all'utenza. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all'art. 10.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione ed uso dell'impianto avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Il Concessionario, al termine della durata della convenzione, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa del Comune, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- a)** provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell'orario di apertura per l'attività sportiva;
- b)** provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale sollevando il Comune da ogni

responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;

- c)** provvedere alla pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
- d)** provvedere al controllo a vista e pulizia del parcheggio esterno;
- e)** provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A – elenco interventi di manutenzione ordinaria, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- f)** segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- g)** garantire l'uso degli spogliatoi atleti alle associazioni che utilizzano l'impianto;
- h)** provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti;
- i)** consentire l'uso della struttura sportiva agli istituti scolastici statali di Pordenone qualora richiesto, dando atto che negli orari di attività scolastica sarà l'Istituto utilizzatore a provvedere all'apertura, chiusura e pulizia con proprio personale);
- j)** prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- k)** concedere accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni che saranno organizzate, in base alla capienza massima dell'impianto;
- l)** attenersi al piano di utilizzo settimanale concordato con il Comune per ogni stagione sportiva;
- m)** garantire bontà e puntualità del servizio, rispetto e informazione nei rapporti con l'utenza;
- n)** fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico ai sensi della normativa vigente che dovrà essere

messo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto. Dovrà essere formato personale idoneo all'utilizzo del defibrillatore, sia esso del Concessionario che delle associazioni che utilizzano l'impianto;

- o)** rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui al successivo art. 8;
- p)** provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- q)** provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- r)** reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dalla gestione dell'impianto, e risultanti dal rendiconto di cui all'art. 10, nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno;
- s)** garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
- t)** collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune, nonché con l'Ufficio Sport, per favorire la pratica sportiva con azioni rivolte a ragazzi/adulti/anziani in situazioni sociali ed economiche di fragilità. Le azioni proposte saranno finalizzate all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche e volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
- u)** supportare eventuali progetti (Carta Giovani, Carta Argento, Giornate Ludico-Sportive), attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
- v)** impegnarsi ad adottare le buone pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente;

- w) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- x) versare annualmente il canone ricognitorio di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D. Lgs.81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
- b) rispettare le norme di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, ove ricadenti;
- c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- d) segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ARTICOLO 9 – CANONE ANNUO

Il Concessionario dovrà versare al Comune – entro il 31 dicembre di ogni anno - un canone ricognitorio annuo fissato in € 3.556,80 - più IVA di legge per un totale di € 4.339,30 IVA compresa.

Il canone – a partire dal 2^a anno - sarà soggetto a rivalutazione annua automatica nella misura del 100% della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

ARTICOLO 10 – RENDICONTO

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto e a trasmettere annualmente al Comune:

- a) rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto (es. bar/ristoro) o dalle relative sub concessioni di cui agli art. 13 e 14;
- b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile i tempi le modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario. Per il periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto non è dovuto il canone di concessione di

cui all'art. 9;

- b) a carico del Comune: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, impianti di climatizzazione, impianti elettrici e idrici, e relativo controllo impianti, qualora ricompresi all'interno del contratto E.P.C con la ditta Siram spa, nonché la manutenzione dell'impianto antincendio.

È fatto obbligo comunicare all'Ufficio Sport del Comune, con cinque giorni di anticipo, le necessità di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento, sia per il normale utilizzo che per gli eventi straordinari indicando nella richiesta anche l'ID dell'edificio. Al numero verde SIRAM (800 011 193) vanno invece segnalati eventuali guasti o malfunzionamenti all'impianto di riscaldamento, idrico ed elettrico come definito nell'Allegato A.

Il Concessionario deve comunicare all'Ufficio impianti, tramite mail ad appaltocalore@comune.pordenone.it, il nominativo aggiornato del referente per l'impianto sportivo indicando una mail e un numero di cellulare per contatti e comunicazioni.

- c) le spese di utenze relative a energia elettrica, riscaldamento e acqua, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti per la quota fissa e gli svuotamenti minimi;
- d) contributo economico annuo massimo pari a € 13.000,00 (tredicimila) più iva di legge per un totale di € 15.860,00 iva compresa a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell'equilibrio economico- finanziario della gestione e della promozione sportiva dell'impianto, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della riconosciuta valenza sociale del servizio. Il contributo può essere erogato in acconto nella misura del 70% entro il 30 aprile di ogni anno e il saldo a seguito della presentazione del rendiconto di cui all'art. 10. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo

interno.

ARTICOLO 12 – SUB CONCESSIONE

È vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia. Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. È obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dal Comune stesso. In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art. 12, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023. Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del

D.Lgs. 36/2023. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria o richiesta di modifiche, si riterrà come espresso l'assenso. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO DI BAR-RISTORO

Previa verifica della compatibilità della struttura esistente ad accoglierlo, adeguarlo o consentirne la nuova realizzazione è consentita la gestione di un punto bar-ristoro all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, quale servizio accessorio e di supporto all'utenza dell'impianto durante l'orario di apertura. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge. L'autorizzazione amministrativa alla gestione del bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto. Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio. Il Concessionario dovrà inoltrare per conoscenza all'Ufficio Sport copia della SCIA e della notifica presentate al Servizio SUAP del Comune. In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti del Comune. In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art. 12, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio del punto bar-ristoro, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023. Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso

dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria o richieste di modifiche allo schema di contratto, si riterrà come espresso l'assenso. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

È vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale del Comune. È fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune. In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario. Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese. Alla riconsegna dell'impianto il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 16 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare il Comune di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione. Allo scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con dei massimali

adeguati e comunque non inferiori a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro - per danni a persone e cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione. Il Concessionario si impegna a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto. In mancanza il Concedente potrà andare incontro alla risoluzione del contratto di cui all'art. 19. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

ARTICOLO 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 1.778,40 (paria al 50% del canone ricognitorio annuo esclusa iva) con le modalità, per analogia, di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, da versare con bollettino PagoPA.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

ARTICOLO 19 - INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Pordenone potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata. In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 7;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell'art. 12;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- g) una conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- h) il mancato pagamento del canone ricognitorio di cui all'art. 9, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento.

La convenzione può essere revocata inoltre per sopravvenute esigenze di interesse pubblico senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario. Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, da comunicarsi tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per gravi e giustificati motivi, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). Diversamente sarà tenuto a corrispondere al Comune una penale pari al canone ricognitorio di cui all'art. 9 parametrato ai mesi di mancato preavviso. Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, il Comune può applicare una penale

da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse. In ogni caso resta salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.

ARTICOLO 20 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

È piena facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione. Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune. Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio. Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 21 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della concessione.

ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2014. La

violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Pordenone informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it. Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta Sistema Susio srl, sede legale in via Pontida 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), mail info@sistemasusio.it, pec info@pec.sistemasusio.it, tel. 02 92345836.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il presente atto sarà registrato

solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131. Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario. Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Pordenone.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE

PER IL CONCESSIONARIO

Allegati

- Allegato A_Elenco opere di manutenzione ordinaria
- Planimetria

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BASSO ELISA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 20/08/2026 18:42:18